



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 140/16

Lussemburgo, 21 dicembre 2016

Sentenza nella causa C-76/15

Vervloet e a. / Ministerraad

La garanzia accordata dal Belgio alle società cooperative finanziarie ARCO viola il diritto dell'Unione

Un regime di garanzia non è di per sé incompatibile con la direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi, ma deve essere conforme alle disposizioni del Trattato e, in particolare, a quelle relative agli aiuti di Stato

Nel mese di novembre del 2011, lo Stato belga ha accordato a 800 000 soci delle tre società cooperative finanziarie ARCO (Arcopar, Arcofin e Arcoplus) la medesima protezione prevista per i depositi di risparmio e per le assicurazioni sulla vita, ossia una protezione limitata all'importo di EUR 100 000 per investitore. Il gruppo ARCO, uno dei principali azionisti della banca franco-belga Dexia, è stato così tutelato contro il rischio di fuga degli investitori privati delle tre società cooperative finanziarie. Allo stesso tempo, ARCO ha potuto contribuire alla ricapitalizzazione della banca Dexia, che attraversava serie difficoltà in seguito alla crisi finanziaria mondiale che era scoppiata nel 2008. Le tre società cooperative finanziarie sono in liquidazione dalla fine del 2011.

Nel 2014, la Commissione ha qualificato tale garanzia ARCO come aiuto illecito (in quanto non comunicata in tempo utile) e incompatibile con il mercato interno¹. La Commissione ha ingiunto al Belgio di recuperare i benefici ad esso collegati e di non effettuare pagamenti sulla base della garanzia. Le tre società cooperative finanziarie nonché il Belgio hanno adito il Tribunale dell'Unione europea per far annullare la citata decisione della Commissione².

Tali procedimenti sono stati tuttavia sospesi in attesa che la Corte rispondesse, nella presente causa, alle questioni poste dalla Corte costituzionale belga. Adita con diverse questioni pregiudiziali dal Raad van State (Consiglio di Stato), a sua volta adito da un gruppo di investitori privati e istituzionali che non beneficiano della garanzia ARCO, la Corte costituzionale belga è infatti chiamata a verificare la costituzionalità della legge organica della Banca nazionale del Belgio, nei limiti in cui essa prevede una simile garanzia per le partecipazioni di talune società cooperative finanziarie riconosciute. La Corte costituzionale belga chiede pertanto preliminarmente alla Corte di precisare se il regime di garanzia sia o meno conforme al diritto dell'Unione, in particolare al principio generale di uguaglianza nonché alla direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi³.

Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda innanzitutto che, in virtù della direttiva, ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio vengano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi di garanzia dei depositi. Per «deposito» si deve intendere, da un lato, i saldi creditori, risultanti da fondi depositati o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, nonché, dall'altro, i debiti rappresentati da titoli emessi dall'ente creditizio. **Orbene, emerge dal fascicolo di cui la Corte è in possesso che le partecipazioni in società quali le società cooperative riconosciute attive nel settore finanziario di cui al procedimento principale non rientrano in**

¹ Decisione 2014/686/UE della Commissione, del 3 luglio 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) al quale il Belgio ha dato esecuzione – Regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di cooperative finanziarie [comunicata con il numero C(2014) 1021].

² Cause del Tribunale, *Belgio/Commissione* (T-664/14) e *Arcofin e a./Commissione* (T-711/14).

³ Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135, pag. 5).

tale definizione. Risulta, infatti, che tali partecipazioni consistono sostanzialmente in una partecipazione al capitale sociale, mentre i depositi di cui alla direttiva se ne distinguono in quanto fanno parte delle passività di un ente creditizio. L'acquisizione di tali partecipazioni si avvicina quindi di più all'acquisizione di azioni societarie – rispetto alle quali la direttiva non prevede alcuna garanzia – che ad un versamento su un conto bancario.

Peraltro, le società cooperative riconosciute attive nel settore finanziario non rientrano nel campo di applicazione della direttiva per criteri personali. Infatti, l'attività di dette società non consiste nel concedere crediti per proprio conto, e neppure risulta che le società in parola ricevano depositi dal pubblico o che concedano regolarmente crediti per proprio conto, analogamente alle banche.

Di conseguenza, la direttiva non impone agli Stati membri l'obbligo di adottare un regime di garanzia per le partecipazioni in società cooperative riconosciute attive nel settore finanziario come quello di cui trattasi.

La Corte, nondimeno, ritiene che il fatto di estendere un regime di garanzia dei depositi alle partecipazioni in società cooperative non sia, di per sé, incompatibile con la direttiva.

Una simile estensione non può tuttavia compromettere l'efficacia pratica del regime di garanzia dei depositi che tale direttiva impone loro di istituire. Infatti, quanto maggiori sono i rischi da garantire, tanto più la garanzia dei depositi viene diluita. Spetta alla Corte costituzionale verificare se l'adozione di un simile regime di garanzia possa compromettere l'efficacia pratica del regime di garanzia dei depositi. A tale riguardo, la Corte costituzionale deve da un lato tener conto, in particolare, della circostanza che l'adozione di un simile regime in relazione alle partecipazioni in società cooperative consente, nel caso di specie, ad un grande numero di piccoli investitori di profittare del regime belga di garanzia dei depositi, e, dall'altro, della circostanza che le società del gruppo ARCO, che hanno aderito a tale regime di garanzia poco tempo prima che fosse invocata la garanzia da esso prevista, non hanno contribuito in passato al finanziamento di detto regime. Inoltre, una simile estensione dev'essere conforme alle disposizioni del Trattato e in particolare a quelle relative agli aiuti di Stato.

Per quanto concerne la decisione della Commissione che ha qualificato la «garanzia ARCO» come aiuto di Stato illegittimo (in quanto non comunicata in tempo utile) e incompatibile con il mercato interno, la Corte statuisce che la Commissione non ha erroneamente qualificato detta garanzia come «aiuto di Stato». La decisione della Commissione è inoltre sufficientemente motivata. La Corte constata, quindi, che il proprio esame non ha rilevato alcun elemento tale da inficiare la validità della decisione. Inoltre, la Commissione poteva legittimamente concludere, nella propria decisione, che il Belgio abbia dato illegalmente esecuzione al regime di garanzia di cui trattasi.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ ☎ (+32) 2 2964106